

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 182

presentata dal Consigliere regionale
CORRIAS

il 12 febbraio 2026

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 ottobre 2025 n. 28 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali) e alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle iniziative legislative volte ad assicurare la piena, coerente e tempestiva attuazione della riforma del sistema di contrattazione collettiva dell'amministrazione pubblica della Sardegna, introdotta con la legge regionale 9 ottobre 2025, n. 28 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, istitutiva del Comparto unico di contrattazione della Regione e degli enti locali).

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 è stata disposta l'impugnazione della legge regionale n. 28 del 2025, limitatamente agli articoli 8 e 17, comma 3, per presunto contrasto con gli articoli 3, 39, 97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, in relazione agli articoli 1, comma 3, 30 e 43, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) norme interposte, ed agli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale.

Il presente intervento normativo è pertanto finalizzato alla rimozione puntuale dei profili di criticità evidenziati in sede di impugnazione governativa, attraverso un adeguamento testuale e sistematico delle disposizioni censurate, in modo da consentire alla Regione, agli enti locali e all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Sardegna di procedere all'attuazione del Comparto unico in un contesto di piena certezza giuridica e di conformità ai parametri costituzionali, scongiurando il rischio di pronunce di illegittimità costituzionale.

La finalità della proposta di legge è duplice e strettamente connessa:

- a) da un lato, riallineare le disposizioni regionali impugnate ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di pubblico impiego contrattualizzato, con particolare riferimento alla mobilità del personale e ai criteri di determinazione della rappresentatività sindacale, come delineati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

- b) dall'altro, preservare integralmente l'impianto sostanziale e sistematico della riforma introdotta con la legge regionale n. 28 del 2025, circoscrivendo l'intervento correttivo esclusivamente agli aspetti oggetto di censura, senza incidere sull'assetto complessivo del Comparto unico.

Il provvedimento, infatti, non altera la struttura del Comparto unico né incide sulla costituzione, sulle funzioni e sull'autonomia operativa dell'ARAN Sardegna, limitandosi a introdurre puntuali precisazioni normative volte a garantire la riconducibilità dell'azione amministrativa e dell'attività negoziale entro un quadro normativo costituzionalmente conforme.

Nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sull'articolo 8 della legge regionale n. 28 del 2025, modificando il comma 2-bis dell'articolo 33-ter della legge regionale n. 31 del 1998. A fronte di una formulazione originaria che attribuiva alla Giunta regionale la definizione dei criteri per la mobilità del personale all'interno del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, la nuova disposizione introduce un espresso e puntuale rinvio all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione, ricomponendo in modo chiaro e sistematico il quadro delle fonti applicabili e delimitando l'ambito di esercizio della potestà amministrativa regionale.

L'articolo 2 modifica l'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 28 del 2025, chiarendo che la determinazione della rappresentatività sindacale avviene, anche in sede di prima applicazione, sulla base del criterio della media tra il dato associativo e il dato elettorale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per il complesso delle pubbliche amministrazioni e dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 per il Comparto unico regionale. Tale precisazione consente di ricondurre il sistema regionale entro un parametro oggettivo e consolidato, idoneo a garantire uniformità, imparzialità e trasparenza.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo espressamente che dall'attuazione della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Nel suo complesso, l'intervento normativo non modifica l'architettura del Comparto unico, non incide sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ARAN Sardegna e non comporta effetti finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale, assicurando al contempo una maggiore certezza giuridica alla Regione e agli enti locali nelle fasi iniziali di applicazione della legge regionale n. 28 del 2025 e rafforzando la stabilità e la tenuta complessiva del percorso di riforma.

La proposta di legge assume pertanto natura eminentemente tecnica e correttiva ed è finalizzata esclusivamente a rimuovere i rilievi sollevati in sede di esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, consolidando il processo di riorganizzazione e di riforma della contrattazione collettiva regionale all'interno di un quadro normativo coerente, sistematico e costituzionalmente orientato.

TESTO DEL PROPONENTE**Art. 1**

Integrazione all'articolo 33-ter della legge regionale n. 31 del 1998 e modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 28 del 2025

1. Al comma 2-bis dell'articolo 33-ter della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) dopo le parole: "I criteri per la mobilità all'interno del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna sono deliberati dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali rappresentative" sono aggiunte le seguenti parole: "in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto dello statuto e delle relative norme di attuazione".

Art. 2

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 28 del 2025

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 9 ottobre 2025 n. 28 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali) è così modificato: "l'ARAN Sardegna ammette alla contrattazione le organizzazioni sindacali rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 3**Norma finanziaria**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente proposta di legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)